

## COMUNE DI VICENZA

N di Racc.	N di Rep.S.	
CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO	IN HOUSE ALLA	
SOCIETA' PASUBIO TECNOLOGIA SRL DEL SERVI	IZIO DI GESTIONE	
INFRASTRUTTURALE DEL DATACENTER COMU	NALE MEDIANTE	
L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI TIPO IAAS – INFRA	ASTRUCTURE AS A	
SERVICE E SERVIZI SISTEMISTICI A SUPPORTO	O, ANCHE AI FINI	
DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRE	R M1C1, INVESTI-	
MENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.	A. LOCALI COMU-	
NI (APRILE 2022)".		
CUP B31C22000570006 CIG		
***********		
REPUBBLICA ITALIANA		
In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì () o	del mese di 2023	
(duemilaventitre).		
Avanti a me,, Segretario Generale del Com	une di Vicenza, auto-	
rizzata per legge a rogare i contratti nell'interesse de	el Comune, ai sensi	
dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000	), n. 267, sono perso-	
nalmente comparsi i Signori:		
Dirigente comunale, domiciliato per	la carica in Vicenza	
presso la Sede comunale, il quale interviene ed agisce in	n questo atto esclusi-	
vamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune	di Vicenza, con sede	
in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita	IVA 00516890241, a	
quanto qui di seguito autorizzato ai sensi dell'art. 107,	comma 3, lett. c) del	
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto	o Comunale, dell'art	



29 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di nomina sindacale P.G.N. 88408 del 31 maggio 2022, nella sua qualità di Direttore del Servizio "Informatico Comunale" del Comune stesso, di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Comune"; ing. ..... nata a ... il ....., codice fiscale .... il quale interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della Società Pasubio Tecnologia s.r.l. con sede legale in ..., via ... n. ..., codice fiscale e partita I.V.A. ..., iscritta nel Registro delle Imprese di ... al numero ...-.. di REA, capitale sociale € ... (.../..), deliberato, sottoscritto e interamente versato, nella misura esistente in base all'ultimo bilancio presentato, nella sua qualità di .....della Società stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ...., Documento n. T .... del ...., di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "la Società" o "l'Affidatario". PREMESSO CHE: - Con Decreto n. 28 - 2 / 2022 – PNRR del Capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministero, il Comune di Vicenza è stato ammesso al finanziamento a valere sul "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESI-LIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABI-LITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022)". - con nota PGN. 141131/2022 del 06/09/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'assegnazione del finanziamento al Comune di Vicenza.



- Il Progetto ammesso a finanziamento NextGenerationEU-PNRR prevede il	
trasferimento in cloud della infrastruttura IT del Comune di Vicenza con ri-	
corso a servizi IaaS - Infrastructure as a Service qualificati. Per l'acquisizio-	
ne di tali servizi di tipo IaaS, il Comune di Vicenza deve obbligatoriamente	
ricorrere a fornitori qualificati da Agid, adeguatamente strutturati e in grado	
di garantire sia gli attuali, o maggiori, livelli di servizio prestazionali che di	
sicurezza.	
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n del, avente ad oggetto la	
"ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ	
IN HOUSE PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. E AFFIDAMENTO IN HOU-	
SE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFRASTRUTTURALE DEL DATA-	
CENTER COMUNALE MEDIANTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI IAAS	
QUALIFICATI E DI SERVIZI SISTEMISTICI A SUPPORTO", è stato ap-	
provato l'affidamento in house, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 5 e 192, a Pa-	
subio Tecnologia S.r.l., del servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter	
Comunale mediante l'erogazione di servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a	
Service - qualificati ai sensi delle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018,	
in modalità "no admin" e dei relativi servizi di supporto ed affiancamento	
alla fase di migrazione dei servizi, in attuazione sia del progetto presentato	
dal Comune di Vicenza in adesione all'avviso Pubblico "Investimento 1.2	
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE	
2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGe-	
nerationEU", sia degli obiettivi generali di migrazione al Cloud previsti dal	
Piano Triennale per l'Informatica e dalla strategia Cloud Italia.	
Nella medesima deliberazione, il Comune ha, altresì, approvato lo schema di	



contratto, autorizzando il Direttore del Servizio "Informatico Comunale", dott. Lorenzo Beggiato, ad apportare eventuali modifiche e/o rettifiche non sostanziali che nel tempo si rendessero necessarie. **TUTTO CIO' PREMESSO:** I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e col mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1) PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 2. Il Comune affida alla Società in house PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.. con sede legale in ...., che accetta, senza riserva ed eccezione alcuna, l'esecuzione del servizio di gestione infrastrutturale del datacenter comunale mediante l'erogazione di servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service - e servizi sistemistici a supporto in modalità in house providing, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016, per i servizi previsti del progetto presentato dal Comune di Vicenza in adesione all'Avviso PNRR M1C1, INVESTI-MENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI COMU-NI (APRILE 2022)", e per i gli altri servizi comunali come indicato al punto 5. del capitolato d'appalto allegato sub lett. "A". La disciplina generale dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società sono disciplinate nel presente contratto e nel capitolato d'appalto allegato al medesimo, di cui forma parte integrante e sostanziale. 3. Le Parti si danno atto che l'affidamento è concesso alla Società facendo ricorso all'"in house providing", in virtù del fatto che l'Affidataria è una Socie-



tà a totale capitale pubblico, nei confronti della quale il Comune è in grado di
esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi,
in ottemperanza, altresì, alle condizioni di legge previste per tale tipo di affi-
damento.
4. L'Affidatario s'impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al pre-
sente contratto, al capitolato d'appalto allegato sub lett. "A" al presente atto,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data
di stipula. Alla scadenza, la Società è in ogni caso tenuta a garantire, a sem-
plice richiesta del Comune, l'esecuzione del servizio affidato nelle more delle
procedure per il nuovo affidamento, alle medesime condizioni qui pattuite.
2. Le attività afferenti ai servizi finanziati da Fondi PNRR di cui ai punti 2. e
5. del capitolato d'appalto dovranno concludersi entro 12 mesi (360 giorni) a
partire dalla data di stipula del contratto.
ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L'importo contrattuale ammonta ad € 270.326,20 (duecentosettantamilatre-
centoventisei/20) al netto dell'IVA, così suddiviso:
- euro 52.373,93 (cinquantaduemilatrecentosettantatre/93) oltre IVA finanzia-
ti con fondi PNRR – Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE
PA LOCALI COMUNI' – M1C1
- euro 217.952,27 (duecentodiciassettemilanovecentocinquantadue/27) oltre
IVA finanziato con fondi propri.
ART. 4) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
1. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assolu-



ta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto di servizio e dal capitolato d'appalto, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. 2. L'Affidatario è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza del capitolato d'appalto allegato al presente contratto. ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 1. La Società, nell'espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener manlevato ed indenne, presso ogni sede giudiziaria e non, il Comune da ogni e qualsiasi danno connesso e/o conseguente che derivasse in conseguenza dello svolgimento delle attività affidate. 2. La Società sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione dell'affidamento. Qualora la Società non provveda ingiustificatamente alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Comune si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore rispetto a quanto dovuto alla Società. 3. Resta esclusa la responsabilità della Società per fatti non riconducibili all'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto. 4. E' a carico esclusivo della Società la responsabilità relativa al comportamento dei dipendenti, sia per l'esecuzione dei servizi affidati che per la relativa disciplina interna ed esterna. 5. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza

delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione



obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale. 6. La Società è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza. 7. I servizi oggetto del presente contratto sono finanziati con risorse proprie del Comune di Vicenza per i servizi indicati quali "Altri Servizi IT Comunali" al punto 5. del Capitolato d'appalto allegato e con risorse derivanti dall'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU" per i servizi previsti in modalità definita A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT nell'ambito dell'investimento 1.2 del PNRR – "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" nel progetto presentato dal Comune di Vicenza e descritti e quantificati ai punti 2. e 5. del capitolato d'appalto allegato; pertanto, dovranno essere rispettati gli obblighi previsti agli art. 6 e 7 del presente contratto, oltre che l'inserimento dei Loghi di Progetto nei documenti richiesti dall'Amministrazione comunale. ART. 6) RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE MA-SCHILE E FEMMINILE, RELAZIONE IN MERITO AL RI-SPETTO DELLE NORME SUL PERSONALE DISABILE E OB-BLIGHI ASSUNZIONALI Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, l'affidatario che occupi un numero pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti è tenuto alla presentazione di una relazione di ge-



nere sulla situazione maschile e femminile entro 6 mesi dalla conclusione del contratto e comunque entro la data di fine servizio. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021 come convertito nella L. 108/2021 determina l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, l'affidatario che occupi un numero pari o superiore ai 15 dipendenti e inferiore a 50 dipendenti è tenuto alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 mesi dalla conclusione del contratto e comunque entro la data di fine servizio. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, l'affidatario deve assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. ART. 7) RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH) L'Affidatario si assume gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do Not Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.



#### ART. 8) PERSONALE DIPENDENTE DELL'AFFIDATARIO

- 1. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente contratto.
- 2. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'affidante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'affidatario.

#### ART. 9) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di gestione infrastrutturale del Datacenter Comunale mediante l'erogazione di servizi di tipo IaaS – Infrastructure as a Service - qualificati ai sensi delle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018 è erogato in modalità "no admin", nei termini e nelle modalità previste dal Capitolato d'appalto Allegato A, punto 4., sia per i servizi attivati nella modalità definita A - Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT nell'ambito dell'investimento 1.2 del PNRR – "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" sia per i restanti servizi comunali.

I servizi tecnici di affiancamento sistemistico riguardano tutte le attività di affiancamento ai tecnici del Servizio Informatico Comunale per la predisposizione degli ambienti (installazione OS, configurazione network) funzionali allo start up dei servizi; tali servizi dovranno essere resi nei termini e nelle modalità previste dal punto 4. del Capitolato d'appalto.

Il servizio di affiancamento dovrà includere tutte le attività di supporto al Comune di Vicenza per la corretta asseverazione della conformità tecnica da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale dei servizi trasferiti presso il datacenter di Pasubio Tecnologia in modaltà A- Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT.

In coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, trattandosi di servizi



finanziati anche con fondi PNRR-NextGenerationEU, dovranno essere presentati i documenti necessari per il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (c.d. DNSH), attenendosi a quanto contenuto nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE". ART. 10) OBBLIGHI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI GENERALI L'affidatario ha già fornito, con nota PGN .. del ...., la dichiarazione integrativa per servizi finanziati nell'ambito del PNRR, con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021. In tutta la documentazione dovrà essere indicato che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa NeGeneration EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU"), inserendo il logo dell'Unione Europea (con la dicitura "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU") e il logo della Repubblica Italiana e l'identificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Trattandosi di interventi finanziati nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea, l'intervento dovrà essere necessariamente improntato, oltre che al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH). L'affidatario dovrà attenersi a quanto descritto nel medesimo articolo in relazione a quanto previsto per: la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, l'economia circolare la prevenzione e riduzione dell'inquinamento e la protezione e ripristino della Biodiversità e degli Ecosi-



stemi. ART. 11) FATTURAZIONE E PAGAMENTI 1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 16, sarà effettuato a seguito dell'emissione di regolare fattura e comunque previa verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 2. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014. A tal fine il codice univoco ufficio è: RJ45YI. 3. Si dovrà procedere ad un fatturazione distinta per i servizi finanziati con Fondi PNRR, di cui al precedente art. 3. 4. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, per il presente contratto di servizi, il codice CIG ..... 5. Le fatture ed ogni richiesta di pagamento al Comune di Vicenza dovranno riportare il codice IPA RJ45YI, il codice CUP B31C22000570006, il codice CIG ...., la determinazione dirigenziale n. ... del ...., il riferimento al finanziamento del servizio, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio "Informatico Comunale" del Comune stesso, come indicate al punto 11. del capitolato d'appalto allegato. ART. 12) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRAC-CIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e



s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario deve uti-	
lizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o pres-	
so la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alla com-	
messa pubblica.	
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere re-	
gistrati dall'affidatario su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e	
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico	
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consenti-	
re la piena tracciabilità delle operazioni, salvo le eccezioni previste dall'art.	
3, comma 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
4. A pena di nullità del presente contratto, l'affidatario assume tutti gli obbli-	
ghi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
e come indicato al punto 12. del capitolato d'appalto allegato.	
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costitui-	
sce causa di risoluzione del presente atto, il fatto che le relative transazioni	
siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli	
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena traccia-	
bilità delle operazioni.	
6. L'affidatario, inoltre, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi	
del conto corrente dedicato alla commessa pubblica, nonché le generalità ed	
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso ed, altresì,	
deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
ART. 13) REVISIONE DEI PREZZI	
I corrispettivi del servizio rimarranno invariati per il primo anno di contratto.	
A partire dal secondo anno contrattuale, l'Affidatario avrà facoltà di richiede-	



re, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e nei limiti della sola variazione eccedente il 10% (dieci per cento) medesimo. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 10% (dieci per cento). In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà confermato l'ultimo prezzo fissato. Il Responsabile del procedimento attiverà d'ufficio la revisione in diminuzione al ricorrere dei presupposti di cui sopra. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. ART. 14) DIRITTO DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIO-NE 1. Fermi rimanendo i poteri del socio di controllo previsti nello Statuto della Società, è facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare con proprio personale il rispetto dei capitolati e delle condizioni fissate dal presente contratto.



2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

ART. 15) MODIFICHE AL CONTRATTO

1. Ogni forma di modificazione e/o integrazione delle disposizioni di cui al presente contratto può avvenire ed essere approvata solo in forma concordata tra le Parti e per iscritto.

### ART. 16) PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto delle norme contrattuali e dei livelli di servizio (SLA) stabiliti al punto 7. del capitolato d'appalto allegato, il Comune potrà applicare le penali previste con le modalità stabilite dal medesimo punto.
- 2. Nel caso di mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 6, il Comune potrà applicare una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- 3. Nel caso di mancata produzione della dichiarazione relativa al rispetto delle norme sulla disabilità di cui all'art. 6, il Comune potrà applicare una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- 4. Il non aver rispettato la quota del 30% delle assunzioni di giovani con meno di 36 anni e donne di cui all'art. 6, il Comune potrà applicare una penalità giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattua-



le.	
Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clauso-	
la risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidata-	
ria con PEC, nelle seguenti ipotesi:	
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e	
perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;	
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o limiti al subappalto;	
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa en-	
tro il termine indicato all'art. 21;	
- protrarsi del ritardo nell'avvio del servizio superiore a 10 (dieci) giorni lavo-	
rativi;	
- mancato adeguamento agli adempimenti prescritti, oggetto di contestazione	
scritta volta ad eliminare le difformità riscontrate in sede di verifica di con-	
formità oltre il termine di 7 giorni naturali e consecutivi;	
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità supe-	
riore al 20% (Art. 50 comma 4 del DL 31 maggio 2021 n. 71 come convertito	
con L. 108/2021).	
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ri-	
tenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risar-	
cimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in	
ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la	
facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta af-	
fidataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.	
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:	
 cause di forza maggiore dimostrate;	



cause imputabili all'Amministrazione.	 _
L'affidatario che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto delle tem-	
pistiche e delle scadenze indicate all'art. 2 del presente contratto, sarà chia-	
mato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata	
corresponsione del contributo PNRR/PNC.	
Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del presente contratto la violazione	
da parte dell'affidatario, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collabora-	
tori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei di-	
pendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune	
di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo material-	
mente allegati al contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del	
Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it alla pagina amministrazione tra-	
sparente/disposizioni generali/atti generali.	
Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in	
qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del	
codice civile e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ART. 17) OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	
1. L'affidatario, verso il proprio personale dipendente, deve osservare le nor-	
me e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in	
materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
2. L'affidatario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-	
butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-	
lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
3. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri a lui imputati per legge e per	



regolamento.	
ART. 18) DICHIARAZIONI DELL'AFFIDATARIO	
1. L'affidatario dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali,	
particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio.	
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, l'affidatario, inoltre, di-	
chiara che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti	
all'assunzione del presente rapporto contrattuale.	
3. L'affidatario dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di in-	
terdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né	
all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del	
D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	
4. Al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.	
165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessa-	
zione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l'affidatario di-	
chiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver concluso con-	
tratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito	
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato pote-	
ri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti,	
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
5. L'affidatario dichiara di assumersi l'obbligo di assicurare sia all'occupa-	
zione giovanile sia all'occupazione femminile una quota pari almeno al 30%,	
ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021 delle assunzioni	
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad	
esso connesse o strumentali.	
ART. 19) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	



1. L'affidatario ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni con-	
trattuali, si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della sa-	
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008	
e s.m.i.	
2. Per l'esecuzione del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Co-	
mune di Vicenza, nella persona del dott. Lorenzo Beggiato, dichiara di non	
aver rilevato rischi da interferenza e pertanto non è stato necessario redigere	
il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).	
ART. 20) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	
1. E' fatto divieto all'affidatario, per qualsiasi motivo, di cedere in tutto o in	
parte, il presente Contratto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.	
2. E' altresì vietata la cessione dei crediti.	
3. La Società resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per	
l'esecuzione di quanto disciplinato nel capitolato d'appalto, sollevando	
l'Amministrazione da ogni pretesa di appaltatori, subappaltatori e subcon-	
traenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi connessi e/o con-	
seguenti all'esecuzione degli affidamenti ricevuti.	
ART. 21) GARANZIA DEFINITIVA	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,	
l'Appaltatore ha regolarmente prestato e consegnato alla Stazione Appaltante	
apposita garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n del,	
emessa da, con sede legale in, Agenzia di, contraente:, fino alla	
concorrenza di €,00 (/00).	
2. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Lorenzo Beggiato, dichiara	



di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformi-	
tà alle prescrizioni di legge.	
3. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente	
contratto, previa formale liberatoria da parte della stazione appaltante.	
ART. 22) COPERTURA ASSICURATIVA	
1. L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qua-	
lunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli ani-	
mali nello svolgimento del presente servizio, sollevando la stazione appaltan-	
te da ogni qualsivoglia responsabilità.	
2. A tal fine, l'Appaltatore ha già stipulato apposita assicurazione RCT/RCO,	
mediante polizza n del e relativa appendice di precisazione n del	
, emesse da, con sede legale in, Agenzia di, contraente:, con	
i massimali così ripartiti:	
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): €,00 (/00) per sinistro, per	
persona, per danni a cose o animali;	
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): €,00 (/00)	
per sinistro e per persona.	
3. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Lorenzo Beggiato, dichiara	
di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità	
alle prescrizioni di legge.	
4. La suddetta polizza, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesserà di	
avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria	
da parte della stazione appaltante.	
ART. 23) PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
1. L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Pro-	



tocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. ART. 24) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" 1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <a href="https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php">https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php</a>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare. ART. 25) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 1. La comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011, inerente la società ..., con sede legale in ...., via ... n ...., codice fiscale e partita I.V.A. ..., acquisita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di ..., richiesta con prot. n. ... del ...., è pervenuta il .... con esito negativo.



# ART. 26) FORO COMPETENTE 1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le Parti in rapporto al presente Contratto di servizio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza, con esclusione di qualsivoglia forma di arbitrato. ART. 27) DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO 1. L'affidatario dichiara che il proprio recapito, al quale inviare le comunicazione, è quello presso la sede legale in ...., Via ... n....., fax: ...... pec: ..... ART. 28) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 1. Fa parte integrante del presente contratto il capitolato d'appalto, allegato sub lett. "A" al presente atto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. ART. 29) CLAUSOLA DI RINVIO 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si fa rinvio al capitolato d'appalto, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative e regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia. ART. 30) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Beggiato. ART. 31) TRATTAMENTO FISCALE 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell'affidatario. 2. L'imposta di bollo si considera assolta in modo virtuale (Aut. 21246/89 ed estensione n. 4616 del 26/02/2013).



3. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente con-	
tratto è di € (/); poiché tale importo è soggetto all'Imposta sul Valore	
Aggiunto, si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del	
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i L' Imposta sul Valore Aggiunto, alle	
aliquote di legge, è a carico del Comune.	
4. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti oc-	
correnti per la gestione del servizio.	
Le Parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.	
Del presente contratto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia	
fiducia su fogli, di cui occupa facciate e parte della facciata, ho	
dato lettura a chiara e intelligibile voce ai Signori comparenti, i quali lo ap-	
provano e insieme a me lo sottoscrivono, apponendo la firma digitale.	
Il Direttore: dott. Lorenzo Beggiato	
Per la società: signor	
Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio	